Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 giugno 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Piemonte

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 166 DEL 20 GIUGNO 1977:

MINISTERO DEI TRASPORTI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 166 DEL 20 GIUGNO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1977. — **PAN-PLA, società per azioni, in Gambolò:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1977. — **S.I.L.PA.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolari, in Zeme Lomellina:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1977. — **S.I.E.T. - Società industrie elettriche Torino, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1977. — **FABER, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1977. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1977. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1977. — **Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 giugno 1977. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **Gestioni riunite Toscana gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1977. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1977. — **Giuseppe & F.llo Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1977. — **S.A.I.M.E. - Società azionaria industrie materiali edili, società per azioni, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1976. — **Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1977. — **Alfa Laval, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1977. — **O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1976. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1977. — **Fornaci Scanu, società per azioni, in Guspini:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1977. — **ERG - Raffineria Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1977. — **Finanziaria Ernesto Breda, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **S.A.C.C.I. - Centrale cementerie italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1977. — **Remco Italia, società per azioni, in Milano:** Ammortamento obbligazionario « Elettronica Trentina 72 ». — **Remco Italia, società per azioni, in Milano:** Ammortamento obbligazionario « Magnetofoni Castelli 1973 ». — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% emissione 1961 » sorteggiate il 2 giugno 1977. — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6% emissione 1958 » sorteggiate il 1° giugno 1977. — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% emissione 1962 » sorteggiate il 3 giugno 1977.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 27 maggio 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Moulaye Mohamed Haidara il quale ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Mali a Roma.

(6541)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **1064.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 7 è modificato nel senso che, al penultimo comma, sono aggiunte le parole « e per la facoltà di agraria ».

Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (annuale);

idrologia e idrografia (semestrale);

viabilità ed infrastrutture rurali e forestali (semestrale);

geologia applicata;

microbiologia del terreno (semestrale);

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale.

Nello stesso elenco l'insegnamento di coltivazioni da foraggio passa da semestrale ad annuale e l'insegnamento di produzione delle sementi per colture ortive e floreali cambia denominazione in quella di produzione delle sementi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1977
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 257

LEGGE 31 maggio 1977, n. **321.**

Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati:

l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico alimentare della margarina e dei grassi idrogenati;

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare;

nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 2.

Le prescrizioni relative all'aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ogni successiva modificazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui al precedente comma deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — PANDOLFI — MARCORA — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 3 giugno 1977, n. **322.**

Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 64 (*Finalità del fondo*). — Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato "Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari", con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 65 (*Ripartizione del fondo*). — Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.

Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente.

Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 66 (*Spese da sostenere sul fondo*). — Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio.

Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente:

stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero;

fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero;

spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumità nonché spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo;

spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede;

contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge;

spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali;

spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo italiano in Paesi stranieri;

spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero.

Art. 67 (*Prelevamenti*). — I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 65 sono disposti dal Ministro per gli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono.

L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro — contabile del portafoglio — il quale, accertata l'esistenza delle disponibilità della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva ricezione.

Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.

Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri dà immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.

Art. 68 (*Reintegrazione del fondo*). — Il titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

L'importo del titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione viene fatta affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale è stata fatta gravare l'anticipazione.

Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 69 (*Chiusura del fondo*). — Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente articolo 64 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 7 giugno 1977, n. 323.

Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modifiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1939, n. 891, è sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Permane l'obbligo, previsto dal secondo comma del predetto articolo 266, della rivaccinazione all'ottavo anno di età per i soggetti che sono stati già sottoposti alla prima vaccinazione con esito positivo.

Art. 3.

Il Ministro per la sanità può disporre, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano o nei confronti di persone particolarmente esposte a pericoli di contagio.

Art. 4.

Rimane fermo quanto disposto dall'articolo 267 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalle altre precedenti norme sulla provvista del vaccino antivaioloso e sulla vaccinazione in favore dei soggetti che volontariamente la richiedano.

Art. 5.

Le regioni, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono all'allestimento di speciali unità di isolamento per forme virali altamente contagiose presso gli enti ospedalieri ubicati nelle più importanti sedi di traffico internazionale.

Per i fini di cui sopra il Ministero della sanità è autorizzato ad assegnare, mediante anche anticipazioni, alle regioni interessate somme, per complessive lire 1.000 milioni, per l'allestimento di unità di alto isolamento da realizzarsi secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Ministero stesso, cui spetta il compito di accertare che le opere siano state eseguite nei modi convenuti.

Art. 6.

Il Ministero della sanità, per esigenze profilattiche di carattere particolare, fornisce alle regioni vaccini, sieri ed altro materiale profilattico.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge si provvede mediante la riduzione dell'importo di lire 1.000 milioni del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede mediante i normali stanziamenti di bilancio di cui al capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — STAMMATI — COSSIGA — BONIFACIO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 13 giugno 1977, n. **324.**

Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "Biennale di Venezia" ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo. Ove questi lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei Paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto *d*) dell'articolo 9 della presente legge ».

Art. 2.

Al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: « il sindaco di Venezia », sono aggiunte le parole: « o un suo delegato ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 9 della citata legge, è aggiunto il seguente comma:

« Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vice presidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno, per l'espletamento degli affari correnti, un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato ».

Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 12 della citata legge è sostituito dal seguente:

« I componenti il consiglio direttivo, indicati nelle lettere da *b*) a *g*) del comma primo dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e possono immediatamente essere riconfermati limitatamente al quadriennio successivo ».

Il primo capoverso del sesto comma dell'articolo 13 della citata legge è sostituito dal seguente:

« Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti ».

Art. 3.

Al terzo comma, n. 2, dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: « programmate e svolte », sono aggiunte le parole: « : quota parte del bilancio annuale dovrà essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della citata legge è inserito il seguente comma:

« Ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, il consiglio direttivo promuove un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e politiche, interessate ai settori di attività della Biennale ».

Al secondo comma, lettera *e*) dell'articolo 9 della citata legge sono soppresse le parole: « nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'ente stesso ».

Art. 4.

All'articolo 15 della legge 26 luglio 1973, n. 438, alla lettera *b*) del punto 1 del secondo comma, le parole: « uno dal Ministro per la pubblica istruzione » sono sostituite con le seguenti: « uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali ».

Alla lettera *a*) del punto 2 del comma sopracitato, le parole: « uno dal Ministro per la pubblica istruzione » sono sostituite con le seguenti: « uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali ».

Art. 5.

Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: « quattro anni e », è aggiunta la parola: « non ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della citata legge è inserito il seguente comma:

« I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia ».

Al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge, dopo la parola: « esperti », sono aggiunte le parole: « che hanno carattere consultivo ».

Art. 6.

L'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, punto *b*) e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, è fissato con decorrenza dall'anno 1977 in lire 3.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 3.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera *g*), punto 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera *l*), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

La metà del contributo, di cui al primo comma, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per i beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" ».

Art. 7.

All'onere annuo di lire 2.000 milioni, derivanti dall'aumento del contributo statale, di cui all'articolo 6 della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — PEDINI — ANTONIOZZI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. **325**.

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 33, concernente la proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato fino al 30 ottobre 1977;

Considerato che la procedura elettorale per il rinnovo di detti organi dovrà avere inizio, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1956, n. 1202, il 2 luglio 1977;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle commissioni per l'artigianato in attesa dell'emanazione della legge-quadro per l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato nonché del comitato centrale dell'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1977 dalla legge 12 febbraio 1977, n. 33, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 20

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 326.

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 30 giugno 1977 sono prorogati fino al 31 ottobre 1977.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

Sino alla predetta data del 31 ottobre 1977 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 28, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1977, n. 327.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 327. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dai fratelli Angelo e Sergio Sassi con atto a rogito notaio dott. Ferruccio Brambilla del 13 ottobre 1973, n. 76744/1773 di repertorio, registrato a Busto Arsizio (Varese) il 29 ottobre 1973, al n. 2662, vol. 154, consistente nei seguenti beni: *a*) quota di 1/2 appartamento sito in Milano, via Meli n. 16, denunciato al nuovo catasto edilizio urbano con la scheda 1031463 del 10 febbraio 1970; *b*) quota di 3/4 delle seguenti porzioni di immobili poste in Bresso (Milano), via Don Gnocchi n. 4, e precisamente: appartamento di due locali oltre i servizi al piano rialzato con annesso un vano ripostiglio al seminterrato, denunciato al nuovo catasto edilizio urbano di Busto Arsizio con scheda n. T.N. 912253 in data 26 aprile 1971 al n. 5758; autorimessa al p.sm., scheda nuovo catasto edilizio urbano di Bresso, T.N. 910290, del 26 aprile 1971, il tutto per un valore complessivo di L. 10.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1977
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. 328.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Dinati Margherita con testamento olografo 3 aprile 1969, pubblicato a rogito del notaio dott. Mario Brunelli in data 22 febbraio 1975, numero 736/366 di repertorio, registrato a Orzinuovi (Brescia) il 4 marzo 1975 al n. 66, vol. I, consistente in beni mobili (denaro, titoli di credito, preziosi vari, mobili, suppellettili d'arredamento domestico, buoni del Tesoro novennali 5 %) per un totale di lire 6.328.130.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1977
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. 329.

Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 329. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Gennaro De Flammineis, al prezzo di L. 7.000.000, l'appezzamento di terreno della superficie di mq 706 circa, sito in comune di Ischia (Napoli), accertato nel vigente catasto terreni di quel comune alla partita 6112, foglio n. 8, con la particella 881, meglio specificato nel contratto preliminare di compravendita 23 giugno 1976, a rogito dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma, n. 49563 di repertorio e n. 23247 di raccolta, registrato a Roma, 1° ufficio atti pubblici, il 1° luglio 1976.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. 330.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Clara Emma detta Maria Folli, in favore dell'Unione italiana dei ciechi per la Scuola nazionale cani guida, con testamento olografo 12 dicembre 1971, integrato il 4 maggio 1974, pubblicato a rogito del notaio dott. Paolo Consolandi in data 25 settembre 1974, n. 33130/9813 di repertorio, registrato a Milano il 7 ottobre 1974 al n. *A*/1-15221, consistente nella somma di L. 5.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1977
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977.

Sostituzione del commissario liquidatore della società per azioni Centrale, compagnia di assicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 12 aprile 1940, n. 469;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, n. 602, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1976, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società per azioni Centrale, compagnia di assicurazioni, con sede in Roma, e ne è stato nominato commissario liquidatore il sen. avv. Carlo Torelli;

Vista la lettera del 9 maggio 1977, con la quale il sen. avv. Carlo Torelli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ricevuto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dott. Antonio Bertani è nominato commissario liquidatore della società per azioni Centrale, compagnia di assicurazioni, con sede in Roma, in sostituzione del sen. avv. Carlo Torelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1977

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1977
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 158

(6722)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977.

Sostituzione del commissario liquidatore della società per azioni Columbia, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 12 aprile 1940, n. 469;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, n. 603, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1976, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società per azioni Columbia, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, e ne è stato nominato commissario liquidatore il sen. avv. Carlo Torelli;

Vista la lettera del 9 maggio 1977, con la quale il sen. avv. Carlo Torelli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ricevuto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. Antonio Bertani è nominato commissario liquidatore della società per azioni Columbia, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, in sostituzione del sen. avv. Carlo Torelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1977

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1977
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 157

(6721)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Birra Wuhrer, con sede e stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Birra Wuhrer, con sede e stabilimento in Brescia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattameno di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Birra Wuhrer, con sede e stabilimento in Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr divisione sud, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Landis & Gyr divisione sud, stabilimento di Salerno, con effetto dall'11 novembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1975, 2 dicembre 1975 e 15 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr divisione sud, stabilimento di Salerno, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6551)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Riunificazione degli uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Lucca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali degli uffici del registro allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Lucca;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44 Finanze, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Lucca sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Lucca è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1977
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 35

(6543)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 6 giugno 1969;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 20 febbraio 1976 e 17 dicembre 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 24, comma primo, 34, comma quarto, 50, lettera *c*), 51, 52, 55, comma secondo, e 59 dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

Art. 24, comma primo. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di quattro consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Art. 34, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento o l'ampliamento nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 50. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato, dalle regioni, o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale.

Art. 51. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 50 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 52. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 55, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 59. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 50: complessivamente 11 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 50: complessivamente 11 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 50 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 50 con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 52 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), potranno, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, eccezionalmente essere variati a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre, comprese, anche le particolari operazioni di mutui effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(6432)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1977.

Determinazione della classe iniziale di contribuzione e della relativa retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di macellazione e scuoiatura nella provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di macellazione e scuoiatura nella provincia di Massa Carrara, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

14ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 195.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6433)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lanificio alta moda S.a.s., in Prato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Lanificio alta moda S.a.s., in Prato (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 8.773.624 di cui al mod. *B*-Import n. 3904690 rilasciato in data 18 luglio 1975 dalla Cassa di risparmio e depositi di Prato, per l'importazione di 55 balle di lana lavata di origine e provenienza Australia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 14 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 308951 del 18 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 3 settembre 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato determinato dal fatto che la merce è stata tenuta ferma nei magazzini doganali prima per le ferie annuali della società e poi per uno sciopero in dogana, peraltro non documentato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lanificio alta moda S.a.s., in Prato (Firenze), mediante fidejussione della Cassa di risparmio e depositi di Prato, nella misura del 5% di Lit. 8.773.624 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6371)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tuscaniafil S.n.c., in Capalle.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Tuscaniafil S.n.c. di Capalle (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di U.S. $ 25.194 di cui al mod. *B*-Import. n. 5300841 rilasciato in data 22 ottobre 1975, dalla Cassa di risparmio e depositi di Prato per l'importazione di macchinari tessili di origine e provenienza Polonia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente la operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 15 dicembre 1975 con un ritardo, quindi, di ventitre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 7 settembre 1976 non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti la ditta importatrice non ha prodotto alcuna documentazione atta a giustificare i motivi del tardivo perfezionamento dell'operazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tuscaniafil S.n.c. di Capalle (Firenze), mediante fidejussione della Cassa di risparmio e depositi di Prato, nella misura del 5 % di U.S. $ 25.194 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6373)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo, in Trezzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano (Milano), con effetto dal 14 giugno 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6546)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio ligure S.p.a., in Abbadia Lariana, stabilimenti di Abbadia Lariana e Ponte Decimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta

Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattameno di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6544)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo, in Trezzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano (Milano), con effetto dal 14 giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana San Cristoforo di Trezzano (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6547)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6550)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Expo arredo - Proposte per gli arredi e le attrezzature nelle attività turistiche e collettive », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Expo arredo - Proposte per gli arredi e le attrezzature nelle attività turi-

stiche e collettive », che avrà luogo a Milano dal 23 al 30 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(6512)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio ligure S.p.a., in Abbadia Lariana, stabilimenti di Abbadia Lariana e Ponte Decimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6545)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori frazionari, in Rovigo, ora Zanussi climatizzazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Motori frazionari di Rovigo, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Considerato che la suddetta società ha modificato la propria ragione sociale in S.p.a. Zanussi, climatizzazione di Rovigo;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori frazionari di Rovigo, ora Zanussi climatizzazione di Rovigo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6548)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori frazionari, in Rovigo, ora Zanussi climatizzazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Motori frazionari di Rovigo, ora Zanussi climatizzazione di Rovigo, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori frazionari di Rovigo, ora Zanussi climatizzazione di Rovigo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi chimica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale « Prealpi ».

Con decreto 5 aprile 1977, n. 1622, la S.p.a. Fonti Prealpi di Villa d'Almè (Bergamo), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Prealpi », di cui ai decreti ministeriali 30 settembre 1969, n. 1055 e 30 settembre 1970, n. 1116, i risultati aggiornati dell'analisi chimica e batteriologica.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(6301)

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Sacramora » e a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

Con decreto 5 aprile 1977, n. 1623, la Società per azioni « Fonte Sacramora », in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Sacramora » di cui ai decreti ministeriali 2 aprile 1971, n. 1148 e n. 1149, 25 ottobre 1973, n. 1417 e 10 dicembre 1973, n. 1432, i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica aggiornati e ad apportare alcune modifiche alle stesse etichette.

Inoltre, la predetta società è stata autorizzata a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e degli stampati accessori.

(6302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 12 aprile 1977, n. A/287, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Giuseppina Ferri ved. Caprara, in favore della seconda cattedra dell'istituto di patologia generale per lo studio del cancro.

(6304)

Autorizzazione all'Università di Messina alla permuta di terreni

Con decreto del prefetto della provincia di Messina 19 gennaio 1977, n. 11446/1ª AG, l'Università di Messina è stata autorizzata a permutare 755 mq di terreno di proprietà dell'Università in contrada SS. Annunziata di Messina, costituiti dalla particella 127 per mq 740 e da un triangolo della particella 128 per mq 15 di cui al foglio 76, contro 910 mq di terreni di proprietà del prof. Giovambattista Grillo, che si identificano con parte della particella 148 per mq 270 e parte della particella 143 per mq 540, foglio 76. Tale permuta si rende utile per i programmi edilizi della predetta Università.

(6305)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Fusione della compagnia portuale « Civitavecchia II » con la compagnia portuale « Roma »

Con decreto 9 dicembre 1976, n. 562, emesso dal Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia la compagnia portuale « Civitavecchia II » viene fusa con la compagnia portuale « Roma » a decorrere dal 1° gennaio 1977.

(6381)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, n. 748, si approva l'atto n. 102169 di repertorio del 20 novembre 1976, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Casalino Filomena, nata a Corato (Bari) il 18 luglio 1940, delle zone demaniali, facenti parte del tratturello « Canosa - Ruvo » in Andria (Bari), estese mq 1520, riportate in catasto alle particelle n. 463 e 464 del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 505 e 506.

(6306)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rimini

Con decreto 14 maggio 1977, n. 1077, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Marecchia e dei manufatti su di esso insistenti in comune di Rimini (Forlì), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 63 mappale 26/parte di mq 6580 e di mq 8117 intestato alla voce « Acque » della superficie complessiva di mq 14.697, ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 30 settembre 1976 in scala 1 : 2000 dallo ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6307)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagnolo San Vito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 giugno 1977, il comune di Bagnolo San Vito (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4032/M)

Autorizzazione al comune di Mariana Mantovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 giugno 1977, il comune di Mariana Mantovana (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4031/M)

Autorizzazione al comune di Mallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, il comune di Mallare (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4034/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.819.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4036/M)

Autorizzazione al comune di Duino-Aurisina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 giugno 1977, il comune di Duino-Aurisina (Trieste), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.848.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4033/M)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 giugno 1977, il comune di Todi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 139.788.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4035/M)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 giugno 1977, il comune di Paupisi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 7.480.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4937/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 Mod. cambio rend. 5 %. — Data: 10 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Chieti. — Intestazione: Del Moro Mariano Antonio, nato a Casoli (Chieti) il 12 dicembre 1903, ivi domiciliato in via Aventino, 19. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 606 Mod. cambio rend. 5 %. — Data: 21 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Bari. — Intestazione: Be Bellis Carlo, nato a Castellana (Bari) il 2 luglio 1942, ivi domiciliato in via Cadorna, 2. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5631)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 16 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	885,05	885,05	885,10	885,05	885,05	885 —	885,15	885,05	885,05	885,05
Dollaro canadese .	837,50	837,50	837,50	837,50	837,65	837,35	837,55	837,50	837,50	837,50
Franco svizzero .	355,67	355,67	355,60	355,67	355,55	355,65	355,69	355,67	355,67	355,65
Corona danese .	146,41	146,41	146,30	146,41	146,35	146,40	146,40	146,41	146,41	146,40
Corona norvegese .	167,59	167,59	167,70	167,59	167,62	167,55	167,65	167,59	167,59	167,60
Corona svedese .	200,16	200,16	200,30	200,16	200,20	200,15	200,25	200,16	200,16	200,15
Fiorino olandese .	356,93	356,93	357,10	356,93	356,90	356,90	356,90	356,93	356,93	356,95
Franco belga .	24,553	24,553	24,55	24,553	24,55	24,50	24,56	24,553	24,553	24,55
Franco francese	179,17	179,17	179,16	179,17	179,15	179,10	179,20	179,17	179,17	179,15
Lira sterlina .	1521,60	1521,60	1522 —	1521,60	1521,50	1521,55	1521,50	1521,60	1521,60	1521,60
Marco germanico .	375,815	375,815	376 —	375,815	375,80	375,80	375,855	375,815	375,815	375,80
Scellino austriaco .	52,862	52,862	52,87	52,862	52,86	52,90	52,89	52,862	52,862	52,85
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,91	22,94	22,91	22,90	22,91	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola .	12,765	12,765	12,71	12,765	12,76	12.75	12,772	12,765	12,765	12,75
Yen giapponese .	3,251	3,251	3,2550	3,251	3,25	3,23	3,25	3,251	3,251	3,25

Media dei titoli del 16 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	81,875
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
» 5 % (Ricostruzione)	99,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,600
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	91,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	78,400
» 5,50 % » » 1968-83 .	78,150
» 5,50 % » » 1969-84 .	75,175
» 6 % » » 1970-85 .	75,800
» 6 % » » 1971-86 .	76,025
» 6 % » » 1972-87 .	74,750
» 9 % » » 1975-90 .	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978 .	92,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,575
» poliennali 7 % 1978 .	94,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,850
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,500
» » 9 % 1980	87,775
» » 10 % 1981	88,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	885,10
Dollaro canadese .	837,525
Franco svizzero .	355,68
Corona danese	146,405
Corona norvegese .	167,62
Corona svedese .	200,205
Fiorino olandese	356,915
Franco belga .	24,556
Franco francese	179,185
Lira sterlina .	1521,55
Marco germanico .	375,835
Scellino austriaco .	52,876
Escudo portoghese .	22,925
Peseta spagnola	12,768
Yen giapponese	3,25

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a venti posti di assistente commerciale in prova nella carriera degli assistenti commerciali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1270;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono rischiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;
3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, o di istituto tecnico per il turismo, o di segretari d'azienda, o di addetti alla segreteria d'azienda, o di corrispondenti commerciali in lingue estere, o di operatori per il commercio con l'estero, o di contabili d'azienda, o di addetti alla contabilità d'azienda;
4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) , del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1500, sottoscritte, dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;
6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) la lingua in cui intende svolgere la prova obbligatoria;
10) se e quali prove facoltative, tra quelle indicate nel successivo art. 7, intenda sostenere;
11) se sia in possesso di titoli e di quali, tra quelli indicati nel successivo art. 11, che diano luogo a precedenza o a preferenza;
12) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche lo ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 1500, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

2) merceologia e geografia economica;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese, a scelta del candidato.

L'esame orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni di economia politica e di politica economica;

b) nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale;

c) elementi di statistica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa, di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritte od orale, oppure entrambe, in quella delle due lingue indicate all'art. 5, n. 3), che non sia stata scelta per la prova obbligatoria o nelle lingue tedesca, russa e araba, fino ad un massimo di due lingue.

La prova scritta consiste in una traduzione dall'italiano, con uso del vocabolario.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia. Tale prova consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Per ciascuna prova scritta o pratica il candidato può conseguire un massimo di due centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale in lingue il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo.

Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nella prova pratica si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un Ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista di firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto delle prove successive, dandone comunicazone ai candidati.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio, il quale viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Uf-

ficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 1500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero, copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1500, rilasciati dal competente distretto militare.

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 1500, rilasciata dal Ministero della Marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 1500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c)*, devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di Pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 1500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del Rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo dal L 1500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'Amministrazione in carta da bollo da L. 1500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 1500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 1500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Uf-

ficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 1500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da L. 1500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia ancora stato rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 1500;

4) certificato su carta da bollo da L. 1500 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 1500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 1500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 1500 rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministero per gli affari esteri, assistenti commerciali in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977
Registro n. 436 Esteri, foglio n. 189

PROGRAMMA DI ESAME

TECNICA COMMERCIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI SCAMBI CON L'ESTERO

1. — La contrattazione nel commercio con l'estero. Definizione della quantità e qualità della merce: modi, clausole e documenti in uso (fattura provvisoria, fattura definitiva, ecc.).

2. — Figura di operatori economici nel commercio internazionale.

3. — I rischi connessi alle operazioni del commercio con l'estero.

4. — La formazione ed il regolamento del prezzo nel commercio con l'estero.

5. — La consegna della merce nel commercio con l'estero.

6. — Il finanziamento delle operazioni di commercio con l'estero; crediti e garanzie assicurative dei crediti all'esportazione.

7. — Il trasporto marittimo ed aereo: elementi essenziali del contratto e documenti.

8. — Il trasporto ferroviario in generale ed in particolare con riferimento al commercio internazionale.

9. — I rischi dei trasporti e la loro copertura assicurativa.

10. — Operazioni ed istituzioni doganali; caratteristiche della tariffa doganale italiana.

11. — La regolamentazione amministrativa italiana degli scambi con l'estero; gli organi preposti, il regime dei divieti (Tabella « Import » e « Export »); forme di regolamento valutario.

12. — La circolazione delle merci nel Mercato Comune Europeo.

13. — L'azione pubblica e privata per l'espansione delle esportazioni; gli organi e le forme dell'attività promozionale italiana; tecnica delle ricerche di mercato all'estero.

MERCEOLOGIA E GEOGRAFIA ECONOMICA

I grandi mercati di importazione e di esportazione delle principali materie prime, prodotti alimentari e prodotti industriali. Rete di comunicazioni. Prodotti tipici e loro tutela. Marchi. Materie prima, prodotti naturali ed artificiali. Combustibili e loro derivati. Prodotti organici. Prodotti alimentari, vegetali ed animali. Industrie agrarie e chimico-agrarie. Industria chimica inorganica, fibre tessili naturali ed artificiali. Prodotti sintetici.

NOZIONI DI ECONOMIA POLITICA E DI POLITICA ECONOMICA

1. — Bisogni, beni, utilità, valore.
2. — Mercati e determinazione del prezzo.
3. — Produzione: costi e imprese.
4. — Distribuzione: salario, rendita, interesse, profitto.
5. — Circolazione: scambi e moneta.
6 — Mercato delle divise; cambi.
7. — Credito, banche.
8. — Mercato finanziario.
9. — Commercio internazionale: sistemi di scambio, accordi commerciali e di pagamento.
10. — Dazi, dogane e contingentamenti.
11. — Politica commerciale e politica economica: cicli economici, liberalizzazione degli scambi.
12. — Pianificazione e programmazione.
13. — Bilancio commerciale e bilancia dei pagamenti.
14. — La bilancia italiana dei pagamenti con l'estero: lineamenti caratteristici delle poste principali; struttura ed evoluzione delle importazioni ed esportazioni di merci.
15. — Principali organismi economici europei ed internazionali: CEE, EFTA, ecc.

NOZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE E DI DIRITTO INTERNAZIONALE

1. — L'imprenditore commerciale.
2. — L'impresa e l'azienda.
3. — Imprese individuali e collettive.
4. — Caratteri delle società commerciali.
5. — Contratti dell'impresa commerciale.
6. — Titoli di credito.

1. — Cenni sulla struttura della comunità internazionale.
2. — Le fonti del diritto internazionale: accordi e consuetudine.
3. — I trattati di commercio e le loro principali clausole.
4. — I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli stati per le relazioni internazionali.

ELEMENTI DI STATISTICA

1. — Rilevazione dei dati: nozioni preliminari. Analisi qualitativa dei fenomeni. Rilevazione diretta, indiretta e i procedimenti sussidiari. Critica dei dati.

2. — Elaborazione dei dati: spoglio, isolamento, aggruppamento, intavolazione, dati statistici, serie statistiche, seriazioni. Medie, valori proporzionali, numeri indici, perequazioni, interpolazioni, correlazioni e nozioni fondamentali di calcolo delle probabilità.

3. — Rappresentazione dei dati.

4. — Interpretazione dei dati: concetti fondamentali.

5. — Le statistiche italiane del commercio estero: struttura, principali dati ed indici elaborati.

PROVA FACOLTATIVA DI DATTILOGRAFIA

La prova pratica facoltativa di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

(6526)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che la dott.ssa De Marco Ada ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta, in quanto collocata in congedo straordinario per gravidanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Ceccotti Sergio, direttore di divisione aggiunto, del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 1° febbraio 1977 in sostituzione della dott.ssa De Marco Ada, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 314

(6246)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Arcuri Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cavalieri Sergio, primario dell'ospedale maggiore ed infantile « Alessandri » di Verona, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 1° febbraio 1977 in sostituzione del prof. Arcuri Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 313

(6245)

Sostituzione di componenti la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Lenzi Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Bompiani Carlo, direttore di radiologia dell'Università di Sassari, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 25 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Lenzi Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 308

(6250)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Piemonte Mauro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Nori Bufalini Giacomo, primario dell'arcispedale S. Maria nuova stabilimenti riuniti di Firenze, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 25 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Piemonte Mauro, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 309

(6249)

Sostituzione di componenti la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Ceresa Carlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gambini Gianfranco, primario dell'ospedale civile « A. Di Summa » di Brindisi, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 27 gennaio 1977, in sostituzione del prof. Ceresa Carlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 315

(6248)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Basevi Alessandro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Mainetti Carlo, primario dell'ospedale civile di Meldola (Forlì) è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 27 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Basevi Alessandro, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 306

(6247)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ad un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Urbino.

Con decreto 27 maggio 1977, n. 2271-*bis*, sono stati riaperti i termini per la partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di medico scolastico generico presso il comune di Urbino. Scadenza ore 12 del 31 agosto 1977. Per informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(6679)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Urbino.

Con decreto 27 maggio 1977, n. 1282-*bis*, sono stati riaperti i termini per la partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Urbino. Scadenza ore 12 del 31 agosto 1977. Per informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(6680)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mottola (Taranto).

(6591)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mottola (Taranto).

(6592)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1977, n. **20**.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1977)

(*Omissis*).

(6410)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1977, n. **21**.

Modifica alla legge regionale 20 marzo 1973, n. 9. Integrazione del comitato tecnico sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 18 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il punto g) dell'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 è così modificato:

« g) da nove esperti eletti dal consiglio regionale con votazione limitata a cinque nomi, per un biennio, nelle seguenti discipline: medicina generale e chirurgia; organizzazione ospedaliera; igiene; farmacia; veterinaria; analisi chimico-cliniche e microbiologiche; assistenza psichiatrica ed igiene mentale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 maggio 1977

CAROSSINO

(6411)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1977, n. **16**.

Estensione della normativa di cui all'art. 71 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, per l'inquadramento in ruolo in base al titolo di studio posseduto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, era in possesso del titolo di studio proprio della qualifica regionale superiore a quella attribuibile in applicazione delle leggi regionali 12 agosto 1974, n. 22 e 5 dicembre 1975, n. 60, ha diritto, a domanda, di ottenere l'estensione delle procedure previste dall'art. 71 della legge regionale n. 22, primo, secondo, terzo comma, ai fini dell'attribuzione, anche in soprannumero così come previsto dall'art. 68 della legge regionale n. 22, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, modificato dalla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 60, con effetto dal 4 settembre 1974, della qualifica di istruttore se in possesso del diploma di laurea, di segretario, se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e di operatore specializzato o operatore se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini economici si applica l'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 60.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni per il periodo dal 4 settembre 1974 al 31 dicembre 1976, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. n. 1018, rubrica 3, n. 2, del bilancio per l'anno finanziario 1976, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'iscrizione delle somme di 40 milioni e di 10 milioni, rispettivamente nei capitoli n. 720 e n. 740 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.

All'onere per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, valutato in 20 milioni annui, si farà fronte con le somme stanziate nei capitoli n. 720 e n. 740 dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 marzo 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1977, n. **17**.

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali per il primo semestre dell'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'attuazione della legge 20 gennaio 1975, n. 4, « Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali » è autorizzata per il 1° semestre 1977 la spesa di lire 225 milioni.

All'onere di cui sopra, per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 10180 del corrispondente stato di previsione della spesa mediante la iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 4800 con la denominazione « Assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali » e lo stanziamento di lire 225 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 marzo 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1977, n. 18.

Rendiconto generale della regione Piemonte per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1977, n. 19.

Trattamento di missione del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico di missione del personale della amministrazione regionale è regolato dalle norme della presente legge.

Per quanto non previsto dalla medesima è fatto rinvio alla normativa di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della regione Piemonte comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta l'indennità di trasferta nella misura seguente:

per ogni 24 ore di missione:

I	Dirigente di settore . . . Capo servizio	L. 15.000
II	Istruttore . . . . Capo ufficio . . . . Segretario	L. 13.000
III	Operatore specializzato . . Operatore . . . . Custode	L. 12.000

Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta, per le qualifiche del 1° gruppo in ragione di L. 660 per le prime 10 ore e L. 600 per le successive, per le qualifiche del II gruppo rispettivamente in ragione di L 600 per le prime 10 ore e L. 500 per le successive, per le qualifiche del III gruppo rispettivamente in ragione di L. 570 per le prime 10 ore e L. 450 per le successive.

Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale o in comuni, posti fuori dalla Regione, aventi popolazione superiore ai 500 mila abitanti, le indennità di cui ai precedenti comma sono aumentate del 30 per cento.

Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale il dipendente ha facoltà di chiedere la liquidazione della diaria sulla base del decreto ministeriale 17 novembre 1973.

A favore di quei dipendenti che per ragioni di servizio sono soggetti a rischio o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniera, cave ovvero a lavori in galleria o a lavori in località impervie o pericolose, l'indennità di missione sopradeterminata è maggiorata del 40 % limitatamente alla giornata di trasferta nel corso della quale si effettuano i sopralluoghi suddetti.

Detta maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione dell'amministratore competente.

Le missioni sono disposte:

dal responsabile dell'ufficio, oppure dall'amministratore competente qualora si tratti del responsabile di ufficio, se si svolgono nell'ambito della regione;

dall'amministratore competente, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o all'estero.

I dipendenti possono chiedere il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute e debitamente documentate. In tal caso l'indennità di missione spettante verrà ridotta di 1/2 se vengono rimborsate le spese di alloggio, fino al limite massimo di L. 9.000; di 1/3 se vengono rimborsate le spese di vitto, fino ad un massimo di L. 4.000 per ogni pasto; di 2/3 se vengono rimborsate le spese di alloggio e vitto nei limiti sopraddetti.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri le indennità di cui ai comma precedenti sono ridotte di un terzo.

Nel caso di dipendenti che effettuino più di dodici missioni al mese le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo dopo la dodicesima.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

a) sia nella località di abituale dimora;

b) sia compiuta in località distante meno di 12 chilometri dalla sede di servizio;

c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

d) sia di durata inferiore alle tre ore;

e) sia svolta come normale servizio di istituto, nell'ambito della circoscrizione o zona, dal personale di vigilanza o di custodia.

Art. 3.

Al dipendente in missione può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso spese commisurato ad una somma pari a L. 75 per ogni chilometro di percorrenza effettuato.

Quando l'amministrazione, nel proprio esclusivo interesse, o per assicurare servizi da effettuarsi in località difficilmente raggiungibili con mezzo pubblico, richiede espressamente al dipendente di prestarsi a mettere a disposizione dell'amministrazione stessa il proprio automezzo, tale rimborso spese è aumentato di 1/3.

L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato secondo le modalità di cui al regolamento del consiglio regionale adottato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 4.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

In aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, è dovuta un'indennità supplementare pari al 10 % del costo del biglietto, tale indennità è ridotta al 5 % del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strade, spetta l'indennità di L 80 al chilometro.

I rimborsi e le indennità previste dall'art. 3 e del presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori dall'ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.

Le indennità ed i rimborsi previsti dagli articoli 2 e 3 e dal presente, sono liquidati dagli uffici competenti dell'amministrazione, esclusivamente su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente convalidata dal responsabile dell'ufficio e vistata dall'amministrazione competente, completa della relativa documentazione.

Il rimborso spese per viaggio aereo o per uso di vagone letto deve essere autorizzato dal presidente della giunta o dall'assessore competente o per il personale del consiglio dal presidente del consiglio.

Art. 5.

L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante a chi ha autorizzato la missione.

Art. 6.

Le spese di missioni eseguite dal personale nell'interesse di privati o di altri enti sono liquidati dalla giunta regionale e poste a carico degli interessati.

Art. 7.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, in aggiunta alle somme stanziate nel bilancio per l'anno finanziario 1977 per indennità di missione e rimborso spese di trasporto per le trasferte di servizio, la spesa di 180 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1977 mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare delle disponibilità esistenti nel fondo speciale di cui al cap. 1018 del bilancio per l'anno finanziario 1976, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 40, 800, 1460, 2180, 2760, 3240, 3660,

4060, 5030, 5900, 6660, 7180 e 7670 del corrispondente stato di previsione, nella rispettiva misura di 10 milioni, di 10 milioni, di 6 milioni, di 3 milioni, di 2 milioni, di 5 milioni, di 10 milioni, di 10 milioni, di 1 milione, di 3 milioni, di 50 milioni, di 40 milioni e di 30 milioni.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi, lo stanziamento dei capitoli relativi alle indennità di missione e rimborso spese di trasporto per le trasferte di servizio sarà iscritto nella misura risultante dalle integrazioni di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 marzo 1977

VIGLIONE

(6225)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1977, n. **20.**

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani per il primo semestre dell'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'attuazione della legge 20 gennaio 1975, n. 3: « Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani » è autorizzata per il primo semestre dell'anno 1977 la spesa di L. 275 milioni.

All'onere di cui sopra, per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 10180 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo del cap. 4790 con la denominazione « Assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani » e lo stanziamento di lire 275 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 marzo 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1977, n. **21.**

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti per il primo semestre dell'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'attuazione della legge 20 gennaio 1975, n. 2: « Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti » è autorizzata per il primo semestre dell'anno 1977 la spesa di L. 550 milioni.

All'onere di cui sopra, per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 10180 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante la iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 4780 con la denominazione « Assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti » e lo stanziamento di L. 550 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 marzo 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1977, n. **22.**

Misure straordinarie per il potenziamento degli autoservizi di linea e per il contenimento dell'aumento delle tariffe preferenziali dei servizi medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di potenziare il parco autobus delle aziende pubbliche e private esercenti autoservizi di linea per trasporto di persone, con il vincolo del miglioramento del servizio, viene stanziata la somma di due miliardi di lire.

Essa viene erogata, entro i limiti di un miliardo a favore delle aziende pubbliche e un miliardo a favore delle aziende private, secondo i criteri stabiliti rispettivamente dalle leggi regionali 6 maggio 1974, n. 14 e 6 maggio 1974, n. 15, e successive modificazioni, con la sola modifica, per le aziende private, della misura del contributo, che viene portato al 50% della spesa riconosciuta ammissibile e sostenuta per l'acquisto di autobus immatricolati dopo il 31 dicembre 1976.

Tutti gli autobus immatricolati a decorrere da un mese dopo la entrata in vigore della presente legge dovranno avere le caratteristiche funzionali stabilite dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni con la legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Le richieste devono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge ed entro i successivi 30 giorni dovrà deliberare la giunta, sentito il parere del comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della competente commissione permanente del consiglio.

Art. 2.

Al fine di contenere l'aumento delle tariffe, reso necessario per coprire parte dell'incremento dei costi di gestione il finanziamento della legge regionale 20 agosto 1973, n. 23 viene elevato da L. 500 milioni a L. 2.000 milioni sia per l'esercizio annuale di gestione 1976 che per quello 1977.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, su istanza dell'impresa e su conforme deliberazione della giunta medesima, può autorizzare il pagamento di un acconto sul contributo, di cui al precedente art. 2, non superiore all'80 % del contributo annuale erogato nell'anno precedente, erogato in due quote: l'una pari al 50% a maturazione del primo semestre e l'altra pari al 30% a maturazione del decimo mese, sulla base delle risultanze di esercizio dei rispettivi periodi di ogni anno. Per l'anno 1976 l'acconto è computabile nella misura del doppio del contributo accordato per l'esercizio 1975.

Art. 4.

All'onere di 5.000 milioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, sarà istituito il cap. 11930, con la denominazione: «Contributo straordinario ad aziende pubbliche e private esercenti autoservizi di linea per trasporto di persone ai fini del potenziamento del piano autobus», e con lo stanziamento di 2.000 milioni.

Nello stato di previsione medesimo lo stanziamento del cap. 6150 sara integrato di 1.500 milioni e sarà istituito il cap. 6151, con la denominazione: «Contributi negli oneri di esercizio per l'anno di gestione 1976, delle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori» e con lo stanziamento di 1.500 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 aprile 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1977, n. 23.

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che ha diritto a fruire del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti della regione Piemonte è attribuita:

la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la 13ª mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la 13ª mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in 220 milioni, si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, del cap. 752 con la denominazione: «Oneri relativi all'anno 1976 per il miglioramento del trattamento economico del personale regionale, in attesa dell'applicazione di un accordo nazionale» e con lo stanziamento di 220 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in 550 milioni, si provvede:

quanto a 260 milioni con le disponibilità esistenti negli stanziamenti di cui ai capitoli 40, 720, 1320, 3100, 3583, 3630, 7010, 7120, 7620 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 nella rispettiva misura di 20 milioni, 75 milioni, 38 milioni, 10 milioni, 10 milioni, 20 milioni, 1 milione, 68 milioni e 18 milioni;

quanto a 290 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 720 e 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, nella rispettiva misura di 150 milioni e di 140 milioni, e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 2100, 2700, 3140, 3790, 4000, 5000, 5800, 6600, 7900, 8700, 9170 nella rispettiva misura di 10 milioni, 5 milioni, 70 milioni, 15 milioni, 50 milioni, 15 milioni, 10 milioni, 80 milioni, 10 milioni, 10 milioni e 15 milioni.

Al maggior onere ricadente in ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e successivi, valutato in 25 milioni annui, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione, a partire dall'anno 1978, nel riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 aprile 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1977, n. 24.

Modificazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno 1976 per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A seguito della elevazione, nel riparto del fondo nazionale ospedaliero, del coefficiente riferito alla regione Piemonte, la dotazione del cap. 340 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è aumentata di 5.454 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, lo stanziamento del cap. 4820 è ridotto di 846 milioni e gli stanziamenti dei capitoli 4830 e 4840 sono aumentati rispettivamente di 6000 milioni e di 300 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non utilizzate nell'anno finanziario 1976 possono essere utilizzate nell'anno finanziario successivo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 aprile 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1977, n. 25.

Ulteriore proroga delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, già prorogato sino al 31 dicembre 1976 dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5, è ulteriormente prorogato sino a tutto l'anno 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 aprile 1977

VIGLIONE

(6226)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 26.

Integrazione della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32 - Istituzione dell'azienda regionale per la gestione della tenuta « La Mandria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda è dovuta un'indennità di carica.

La misura della stessa è fissata dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Per la partecipazione alle sedute del consiglio d'amministrazione dell'azienda, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 aprile 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 27.

Interventi regionali per il finanziamento dei lavori più urgenti necessari a ripristinare opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni del settembre, ottobre e novembre 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzate le spese:

di 2.200 milioni per interventi straordinari nei lavori urgenti e di pubblico interesse, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1976;

di 800 milioni per l'erogazione alle province, in base al riparto disposto dalla giunta regionale con propria deliberazione, di un contributo straordinario per i lavori, da esse eseguibili per il ripristino di strade provinciali danneggiate dalle alluvioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1976.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente art. 1 si provvede mediante l'utilizzo di una quota di 3.000 milioni dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 lo stanziamento del cap. 12170 sarà integrato di 2.200 milioni, e sarà istituito il cap. 12101 con la denominazione: « Contributi in capitale alle province per il ripristino delle strade provinciali danneggiate dalle alluvioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1976 », e con lo stanziamento di 800 milioni.

Le spese autorizzate ai sensi della presente legge, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate negli anni finanziari successivi anche in corrispondenza di attività da effettuare negli anni medesimi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 aprile 1977

VIGLIONE

(6227)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1977, n. 28.

Mantenimento di Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto il 12 marzo 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 3 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte è autorizzata a corrispondere la somma di L. 1.000.000 (un milione) annuo per concorrere al mantenimento di Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto il 12 marzo 1977, fino al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa e comunque fino al normale compimento degli studi universitari.

Art. 2.

All'onere di un milione, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui

al cap. 5300 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 5332 con la denominazione: « Mantenimento di Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto a Torino il 12 marzo 1977 » e lo stanziamento di un milione

Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi, per il periodo determinato ai sensi del precedente art. 1, sarà istituito il cap. 5332, con la denominazione e lo stanziamento di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 aprile 1977

VIGLIONE

(6228)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1977, n. **29.**

Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito alla regione Piemonte dall'ISSCAL - Istituto per il servizio sociale case per i lavoratori, e dall'ISES - Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1975, nelle qualifiche regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, in base alla tabella *A* di corrispondenza allegata alla presente legge.

Art. 2.

Al personale, inquadrato ai sensi del precedente art. 1, vengono riconosciuti, agli effetti del trattamento economico i servizi prestati presso l'ente di provenienza secondo i criteri di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 60.

Sono, altresì, estesi, per quanto applicabili, gli articoli 63, 67, 68, 70, 74 e 75 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e art. 6 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 60.

Art. 3.

La dotazione organica provvisoria dei posti del ruolo unico regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e di cui all'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 è aumentata di n. 12 unità.

La tabella organica è così modificata:

Custode posti 40 - Operatore posti 342 - Operatore specializzato posti 313 - Segretario posti 288 - Capo ufficio posti 266 - Istruttore posti 163 - Capo servizio posti 112 - Dirigente di settore posti 45.

Art. 4.

Le somme che la regione Piemonte introiterà ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, saranno utilizzate fino a concorrenza degli importi individuali, a coprire il costo del riscatto ai fini della indennità premio di servizio erogato dall'I.N.A.D.E.L. e il costo della equiparazione delle posizioni relative al trattamento di quiescenza di cui al terzo comma del citato art. 19.

Art. 5.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo del personale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni per gli anni 1975 e 1976 e la spesa annua di 15 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

All'onere di 30 milioni per gli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, del cap. 5015 con la denominazione: « Oneri relativi agli anni 1975 e 1976 conseguenti all'inquadramento del ruolo regionale del personale trasferito dall'ISSCAL - Istituto per il servizio sociale case per i lavoratori, e dall'ISES - Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale » e con lo stanziamento di 30 milioni.

All'onere di 15 milioni per l'anno finanziario 1977 si provvede utilizzando una quota di 12 milioni della disponibilità esistente sul cap. 5000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977 e una quota di 3 milioni della disponibilità esistente sul cap. 5010 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La seguente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 maggio 1977.

VIGLIONE

TABELLA *A*

Qualifiche ex ISES ISSCAL	Qualifiche regionali
Capo ripartizione	Dirigente settore
Capo ufficio	Capo servizio
Capo sezione Consigliere (I, II, III classe) Primo consigliere ISES Segretario capo	Istruttore
Segretario principale Primo segretario Archivista capo	Capo ufficio
Segretario (I, II, III classe) Archivista Primo applicato	Segretario
Applicato I classe Applicato II classe Applicato III classe	Operatore specializzato
(Memoria)	Operatore
(Memoria)	Custode

(6229)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1977, n. **30.**

Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito alla regione Piemonte dalla ex Gioventù italiana, in base all'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo, avente rapporto di lavoro subordinato con l'ex G.I., trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, viene inquadrato,

con decorrenza giuridica dal 17 gennaio 1976 e per quanto attiene la decorrenza economica da quella successiva data in cui sia stato messo a disposizione, nelle qualifiche regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, in base alla tabella (*A*) allegata alla presente legge, tenuto conto delle equiparazioni contenute nella tabella *B* allegata alla citata legge n. 764.

Il personale non di ruolo di cui al precedente comma viene inquadrato nelle qualifiche regionali di istruttore, segretario, operatore specializzato, operatore, custode, in base alla suddetta tabella (*A*), purchè in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, e tenuto conto che per l'inquadramento nelle qualifiche di operatore specializzato e operatore è sufficiente l'adempimento della scuola d'obbligo, prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessata per l'interessato l'obbligo scolastico.

In mancanza del titolo di studio richiesto viene attribuita la qualifica regionale immediatamente inferiore.

Art. 2.

Al personale, inquadrato ai sensi del precedente art. 1, vengono riconosciuti, agli effetti del trattamento economico i servizi prestati presso l'ente di provenienza secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 60. Sono altresì estesi per quanto applicabili gli articoli 63, 67, 68, 70, 74, 75 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e art. 6 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 60.

Art. 3.

La dotazione organica provvisoria dei posti del ruolo unico regionale di cui all'art 3 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e n. 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 50, e successiva modificazione è aumentata di 27 unità.

La tabella organica è così modificata:

custode	posti	40
operatore	»	353
operatore spec.	»	317
segretario	»	295
capo ufficio	»	270
istruttore	»	163
capo servizio	»	113
dir. settore	»	45

Art. 4.

La Regione subentra a tutti gli effetti nei contratti di appalto, esistenti fra il soppresso ente « Gioventù italiana » e il personale addetto ai servizi di guardiania e di pulizia degli impianti trasferiti.

La Regione si riserva di uniformare detti contratti anche sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, e di trasferirli agli enti ai quali saranno appropriati gli impianti.

Art. 5.

Il personale di cui all'art. 1, che presti servizio presso gli immobili del soppresso ente « Gioventù italiana », con mansioni strettamente attinenti alla specifica destinazione dell'immobile, può essere trasferito, a domanda, agli enti locali, cui venga trasferito l'immobile, con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, con deliberazione della giunta regionale, previo assenso dell'ente locale interessato.

Art. 6.

Ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 50 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1976.

All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1975, e mediante l'istituzione, nello di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, del cap. 755, con la denominazione « Oneri relativi all'anno 1976 conseguenti all'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dalla ex "Gioventù italiana" » e con lo stanziamento di 50 milioni.

All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede utilizzando una quota di 40 milioni della disponibilità esistente sul cap. 720 e una quota di 10 milioni della disponibilità esistente sul cap. 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 10 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante una riduzione di 10 milioni dello stanziamento di cui al cap. 950 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 955 con la denominazione « Oneri relativi ai contratti di appalto esistenti fra il soppresso ente "Gioventù italiana" ed il personale addetto ai servizi di guardiania e di pulizia degli impianti trasferiti » e con lo stanziamento di 10 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 maggio 1977

VIGLIONE

TABELLA *A*

Qualifiche ex G. I.	Qualifiche regionali
Direttore generale	Dirigente settore
Capo servizio	Capo servizio
Capo ufficio Segretario I, II, cl. Capo servizio (concetto)	Istruttore
Ragioniere princip. Primo rag. e primo geom.	Capo ufficio
Ragioniere, geometra Dirett. centri assist. I, II cl. Vice geometra Archivista capo Primo archivista Assistenti e addetti di ufficio non di ruolo	Segretario
Archivista Applicato Alunno d'ordine Commesso capo Operaio qualificato e special. non di ruolo	Operatore specializzato
Usciere capo Usciere Ausil. non di ruolo Guardiano non di ruolo Operaio com. non di ruolo	Operatore
Inserviente	Custode

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1977, n. **31.**

Convalida di decreto del presidente della giunta regionale n. 64/V.B. dell'8 febbraio 1977 emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 29.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 64/V.B. 1976 in data 8 febbraio 1977, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 29, su conforme deliberazione della giunta regionale in data 28 dicembre 1976, n. 109-6322, è convalidato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 maggio 1977

VIGLIONE

(6230)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1977, n. **17.**

Norme integrative della legge regionale 2 settembre 1975, n. 47, concernente provvidenze per la ristrutturazione del sistema e dei servizi pubblici urbani di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 24 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo straordinario previsto dall'art. 12 della legge regionale 2 settembre 1975, n. 47, per l'anno 1975, viene esteso all'anno 1976.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è istituito il cap. 16525 con la seguente denominazione:

« Contributo straordinario a fondo perduto, a sanatoria delle pendenze pregresse, a favore del consorzio per l'esercizio del servizio di trasporti pubblici nella città di Cagliari e nei comuni contermini, del consorzio trasporti pubblici di Sassari e del consorzio trasporti pubblici di Nuoro » con lo stanziamento di L. 1.000.000.000.

A favore del cap. 16525 è stornata la somma di L. 1.000.000.000 dal cap. 17904 (art. 8 della legge regionale 15 marzo 1977, n. 13) dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 16525 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 3.

Il contributo straordinario di cui all'art. 1 della presente legge viene suddiviso come appresso indicato:

Consorzio per l'esercizio del servizio di trasporti **pubblici** nella **città** di Cagliari e nei comuni contermini . . . . L. 690.000.000

Consorzio trasporti pubblici di Sassari . . » 210.000.000

Consorzio trasporti pubblici di Nuoro . . » 100.000.000

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 maggio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1977, n. **18.**

Norme per il completamento della carta geologica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 24 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'ultimazione dell'allestimento, revisione e pubblicazione della carta geologica della Sardegna alla scala 1:100.000 e dei relativi studi illustrativi, il termine fissato dall'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, già prorogato con la legge regionale 22 dicembre 1958, n. 23, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Per far fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980, la spesa di L. 25.000.000.

A favore del cap. 16704 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è stornata la somma di L. 25.000.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al predetto cap. 16704 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Per gli anni successivi al 1977, e fino al 1980 all'onere valutato per ciascuno anno in L. 25.000.000 si farà fronte con l'aumento dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 maggio 1977

SODDU

(6697)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100771660)